

# ALLEGATO A

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CAPTAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, SORGIVE E LA REALIZZAZIONE DI POZZI

### ART.1

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- REGIO DECRETO N. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”.
- REGIO DECRETO N. 2174/1934 e successivi decreti ministeriali.
- Deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici- Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’inquinamento del 21.02.1977 –Criteri metodologie e norme tecniche generali di cui all’ art. 2 lettere b),c),d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela della acque dall’ inquinamento.
- LEGGE N. 464 DEL 04/08/1984 “Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio Geologico Nazionale di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica”.
- DECRETO MINISTERIALE 11/3/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce...”
- D.P.R N. 236/88 “Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano... esercizio delle funzioni delegate in materia di acque”.
- D.G.R n. 1907/89 “Direttive agli Uffici del Genio Civile per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di acque” e D.G.R n. 1742/93 “Integrazioni direttive agli Uffici del G. C...”
- LEGGE N. 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
- DECRETO LGS N. 275/93 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”
- LEGGE N. 36/94 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
- DECRETO LGS. 152/99 e successive integrazioni “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque all’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”
- La D.G.R n. 463/01 “Disposizioni circa l’adozione di procedure tecnico-amministrative semplificate per il rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche”
- DGRT. n. 225/2003 “Acquisizione del quadro conoscitivo relativo alla qualità delle acque superficiali e a specifica destinazione, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e successive modificazioni.
- Attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 101/2003 (Direttive all’ Arpat per l’attività negli anni 2003-04-05)”.

#### NORMATIVA RIGUARDANTE IL DECENTRAMENTO DELLE COMPETENZE

- DPR N. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. n. 382/75”
- DECRETO LEGISLATIVO N. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali...”
- LEGGE REGIONALE n. 91/1998 “Norme per la difesa del suolo”
- LEGGE REGIONALE n. 1/2001 Modifiche all’ articolo 14 della LR 91/98

**ART. 2**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**( PER POZZI DOMESTICI E DI USO DIVERSO DAL DOMESTICO)**

Chiunque intenda realizzare opere atte a captare acque provenienti dal sottosuolo (pozzi, sorgenti, gallerie, scavi di qualsiasi natura e dimensione che raggiungano falde idriche sotterranee in genere) da destinare a qualsiasi uso e per qualsiasi scopo, svolti gli adempimenti di cui al R.D. 1775 del 11/12/1933 e successive modificazioni, deve presentare denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi della L.R. n. 01/2005 e ss.mm.ii. al Comune, corredata di eventuali pareri e/o nulla osta necessari, ad eccezione del parere AATO di competenza comunale.

E' libero l'utilizzo delle acque del reticolo superficiale privato (fossi di scolo, fossetti e canali campestri) comunque non riferibile alle acque appartenenti o classificate demanio pubblico, fatto salvo l'obbligo delle prescritte autorizzazioni o procedure di natura urbanistico-edilizia e/o ambientale nel caso in cui per l'attuazione di tale utilizzo si realizzino delle opere sottosuolo o soprassuolo o si modifichino significativi parametri ambientali.

Tutti i pozzi realizzati nel Territorio Comunale di Subbiano devono essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato, sigillato e chiuso a chiave in modo che sia fisicamente impossibile accedervi, per terzi non formati e informati, senza il controllo diretto della proprietà o degli utilizzatori.

La realizzazione di pozzi di uso domestico è regolata dal Comune ed è normata dal presente regolamento oltre che dalle vigenti disposizioni in materia sia statali che provinciali, che regionali.

La realizzazione di pozzi di uso diverso da quello domestico è regolata dalla Provincia e dalla Autorità di Bacino e dai rispettivi regolamenti oltre che dalle vigenti disposizioni in materia sia statali che provinciali, che regionali che comunali in quanto applicabili.

Non sono realizzabili mai, in ogni caso, pozzi in area tutelata sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004, parte terza, beni paesaggistici, art. 142 comma 1, lettera g , (in territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; ) salvo quelli riservati ad uso idropotabile pubblico oppure quelli al servizio di aziende agricole con particolari esigenze *qualora* sia dimostrata la impossibilità di reperire la risorsa in altre aree e fatto salvo il contenuto della normativa forestale (L.R.T. n. 39/00, n. 1/03 e succ. modifiche ed integrazioni), per i quali dovrà essere acquisito parere di natura ambientale a cura del richiedente.

Non sono realizzabili mai, in ogni caso, pozzi lungo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 10 metri da ciascun argine laterale.

Non sono realizzabili mai, in ogni caso, pozzi per uso domestico di cui al seguente regolamento, in aree boscate o aree una volta boscate che risultino essere state trasformate da un periodo inferiore a 5 anni.

Nei condomini e nei fabbricati plurimi dovranno essere previste soluzioni condominiali unitarie ; nelle lottizzazioni , per evitare il frazionamento delle perforazioni, dovrà essere previsto un solo pozzo salvo che il progettista non dimostri che una unica opera di captazione non sia sufficiente al fabbisogno totale, in ragione della estensione dell'area, in tal caso dovrà essere sottoposto alla Commissione edilizia il piano pozzi .

**ART. 3**  
**DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER USI DOMESTICI**

Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame ( art. 93 RD 1775/1933)

Non sono da considerare domestici quei pozzi la cui acqua viene utilizzata per un'attività capace di produrre reddito.

Chiunque intenda realizzare pozzi per uso domestico deve presentare denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi della L.R. n. 01/2005 e ss.mm.ii. al Comune, corredata di eventuali pareri e/o nulla osta necessari, ad eccezione del parere AATO di competenza comunale.

La realizzazione di tali opere di captazione è consentita solo sulle aree private e previste come tali negli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

L'accettazione della domanda di realizzazione dell'opera di captazione è subordinata all'analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell'area (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, ecc..).

L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 236/88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di utilizzo delle acque diverso da quanto espressamente indicato nel decreto citato al precedente comma, così come modificato anche dalla Legge 152/99, potranno essere definite sia aree di salvaguardia che parametri di qualità diversi, sulla base dei documenti redatti dai professionisti incaricati di cui al successivo Art. 2, e delle caratteristiche qualitative della risorsa sfruttata, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della stessa, salvo parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, degli Uffici Comunali e della A.S.L..

E' vietata la captazione simultanea con la stessa opera da acquiferi non comunicanti fra loro; gli attraversamenti praticati fra più acquiferi dovranno essere adeguatamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici, lasciando libero solo l'acquifero che si intende sfruttare.

Nel caso di captazione da un acquifero multistrato, contenente cioè livelli acquiferi in collegamento tra loro, la struttura di questo deve essere documentata nei documenti tecnici presentati; l'emungimento da più livelli deve essere giustificato dai fabbisogni richiesti e dalla potenzialità dell'acquifero. Nei casi previsti dal presente comma non è consentito l'emungimento dal livello acquifero superficiale che deve essere adeguatamente isolato dai sottostanti.

Fatta eccezione per sorgenti e per polluzioni acquifere naturali emergenti in superficie, non è consentito, mediante scavi di qualsiasi forma e dimensione, porre a contatto permanente dell'atmosfera gli acquiferi presenti nel sottosuolo senza che siano realizzate le opere di protezione di cui al successivo art. 4.

Il Responsabile del Servizio si esprimerà sulla denuncia di inizio di attività alla realizzazione e all'utilizzo dell'opera previo esame della domanda, dei documenti progettuali di cui al successivo art. 2 e acquisizione del parere **ARPAT per ciò che concerne gli aspetti ambientali e , in aggiunta , quello della USL in caso di uso potabile o idropotabile** ,fermo restando il potere di impartire le prescrizioni tecniche che si ritengono caso per caso opportune.

L'inosservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma comporterà la revoca dell'autorizzazione e la conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 6.

Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di revocare la pratica di inizio attività per la costruzione ed all'uso di qualsiasi opera di captazione per giustificati motivi igienico-sanitari o di tutela dell'interesse pubblico o ambientale.

Il Responsabile del Servizio provvede alla acquisizione della dichiarazione ed ai necessari successivi adempimenti (istruttoria di verifica, estrazione e controllo a campione ed espressione del parere sulla domanda) entro i termini previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di presentazione della denuncia al comune; il termine di ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla medesima data di presentazione della denuncia, ai sensi dell'art. 84 comma 5 L.R. 01/2005. Eventuali proroghe potranno essere rilasciate a seguito di domanda da parte del richiedente in conformità alla L.R. 01/2005.

Sul luogo dei lavori dovrà essere esposto fino al termine di ultimazione dei lavori, cartello indelebile, riportante gli estremi significativi degli stessi, indicante cioè quanto previsto dalla Circolare del Ministero Lavori Pubblici del 01.06.1990 n. 1729/IL, con dimensioni minime ridotte a cm 40 per 30 (formato A3) .

#### **ART. 4**

##### **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

La Denuncia di Inizio di Attività dovrà essere presentata al protocollo del Comune, o allo sportello unico per le attività produttive, conforme ai contenuti della L.R. 01/2005, e contenere comunque le seguenti informazioni:

- 1) generalità complete del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);*
- 2) generalità complete del proprietario del suolo, se diverso dal richiedente, il quale dovrà controfirmare la denuncia ai fini di autorizzare il richiedente stesso alla esecuzione dei lavori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);*
- 3) generalità complete del Progettista e del Direttore dei Lavori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, fotocopia documento di identità, indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni);*
- 4) località dove è prevista l'opera di captazione: foglio, particella, indirizzo;*
- 5) quantitativo massimo di acqua che si intende emungere (mc/giorno) e suo utilizzo, **specificando se uso domestico (non potabile o potabile), idropotabile, irriguo, industriale, antincendio, altro.***

Alla Denuncia dovranno essere allegati anche i seguenti documenti ed elaborati:

- a) corografia generale in scala 1:25000;*
- b) estratto di P.R.G.C. o Piano Strutturale, con estratto della relativa norma di Piano;*
- c) planimetria catastale in scala 1:2000 in cui è riportata l'ubicazione della particella e/o particelle in cui si intende effettuare la ricerca, e che interessi un raggio di almeno duecento metri dalla prevista perforazione;*
- d) relazione idrogeologica con elaborati cartografici in scala 1:5000 / 1:2000 estesa per un contorno significativo (rispetto alle caratteristiche dell'acquifero);*
- e) progetto dell'opera di captazione;*
- f) dichiarazione di nomina e di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un Professionista abilitato;*

- g) ricevuta del versamento a favore del comune sul c.c. n. 124529 con causale “diritti di segreteria per D.I.A. pozzo” dell’importo previsto dal Comune al momento della presentazione della denuncia;*
- h) particolare dell’opera fuori terra “testa pozzo”, con le caratteristiche costruttive di cui al presente regolamento ed alle norme urbanistico-edilizie di zona.*
- i) dichiarazione del progettista e del direttore dei lavori di aver preso visione del presente regolamento, che l’ opera progettata è ad esso conforme, che l’ opera progettata è eseguibile.*
- l) regolarità contributiva della Ditta (DURC) e rispetto delle normative contro il lavoro sommerso. (potrà essere trasmesso anche in sede di comunicazione di inizio dei lavori)*

Dopo il ritiro della copia della denuncia di inizio di attività presso l’ufficio comunale competente, il richiedente e/o il Direttore dei Lavori, comunicherà l’inizio degli stessi ai sensi dell’art. 84 comma 5 L.R. 01/2005, corredata della documentazione prevista all’art. 82 commi 8 e 9 della medesima L.R. 01/2005, con indicazione inoltre della ditta esecutrice dei lavori, se non indicata in sede di istanza o se diversa da quella già comunicata, oltre al DURC della stessa.

Presso il cantiere è depositata la documentazione prevista all’art. 84 comma 7 della L.R. 01/2005 (copia completa della denuncia di inizio di attività, piano di sicurezza se dovuto)

Ogni eventuale modifica al progetto, al progettista, al Direttore dei Lavori, all’Impresa esecutrice dei lavori, dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio e corretto il cartello dei lavori affisso presso il cantiere.

Ad ultimazione delle opere il Direttore dei lavori deve trasmettere alla proprietà ed al Comune di Subbiano, il *certificato di ultimazione dei lavori*, accompagnato dalla *relazione tecnica finale* a firma dello stesso.

Il mancato rispetto di quanto previsto nella denuncia di inizio di attività, ed il mancato invio della relazione tecnica finale, equiparata allo scopo al certificato di ultimazione dei lavori come parte integrante e indispensabile dello stesso, comporteranno le sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia e dalla L.R. 01/2005.

Per tutti gli adempimenti di cui sopra, DIA, comunicazione di inizio dei lavori, certificato di fine lavori, etc., dovranno essere utilizzati gli stampati predisposti dal Comune.

## **ART. 5**

### **CONTENUTO DEI DOCUMENTI PROGETTUALI**

I documenti progettuali di cui all’articolo precedente comprendono i seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica generale, comprendente

- Descrizione dell’area in cui si farà la ricerca ed in cui è prevista la realizzazione dell’ opera
- Dati anagrafici e logistici
- Esame normativa - regime vincolistico esistente
- Valutazione delle necessità e delle risorse attendibili
- Descrizione delle modalità di accesso al cantiere e di svolgimento e protezione del cantiere compreso lo smaltimento dei liquami e il confinamento della dilavazione in caso di pioggia.
- Descrizione dell’uso previsto per la risorsa e delle modalità di protezione e confinamento del pozzo;
- Descrizione delle attività potenzialmente inquinanti riscontrabili entro un raggio di almeno duecento metri, specificando la presenza di abitazioni, cave, industrie, stalle, concimaie, attività zootecniche, bacini di accumulo, discariche, corsi d’acqua, opere di captazione e di tutto quanto indicato dall’art. 6 del D.P.R. n. 236/88, oltre al

tipo di eventuali coltivazioni e pratiche agricole all'interno dell'area interessata all'opera di emungimento di acque sotterranee e dei terreni immediatamente limitrofi.

2) Relazione idrogeologica preliminare che dovrà contenere:

- Rilevamento idrogeologico disponibile;*
- Raccolta dati di base:*
  - o stratigrafie da prospezioni geomeccaniche disponibili vicine;*
  - o stratigrafie da pozzi noti analoghi;*
  - o dati geochimici disponibili o supponibili;*
  - o dati geofisici disponibili o supponibili.*
- l'inquadramento geologico geomorfologico ed idrogeologico dell'area;*
- struttura idrogeologica presumibile dell'acquifero interessato dalla captazione;*
- previsione degli effetti che l'esecuzione e l'esercizio dell'opera avrà sulla situazione idrogeologica; e la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalla perforazione la non alterazione del minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua limitrofi.*

3) Progetto dell'opera che dovrà contenere:

- a) ubicazione catastale dell'opera e dati anagrafici e logistici utili alla sua univoca identificazione, se possibile anche con coordinate assolute UTM Roma 40 (Gauss Boaga);*
- b) la previsione sulla profondità da raggiungere con la perforazione;*
- c) la descrizione delle tecniche di perforazione ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni e al tipo di utilizzazione previsto;*
- d) i diametri di perforazione;*
- e) i diametri e la natura delle tubazioni di;*
- f) le caratteristiche del materiale drenante e del materiale da usarsi per la sigillatura;*
- g) il tipo di fenestrate e di filtri o reti protettive che si intendono adottare;*
- h) le metodologie previste per le operazioni di spurgo e per le eventuali prove di portata e pompaggio;*

4) Relazione tecnica finale redatta dal Direttore dei Lavori, che dovrà contenere le particolarità costruttive dell'opera con indicazioni delle metodologie adottate e in particolare:

- a) ubicazione catastale dell'opera e dati anagrafici e logistici utili alla sua univoca identificazione, se possibile anche con coordinate assolute UTM Roma 40 (Gauss Boaga);;*
- b) profilo litostratigrafico dei terreni attraversati dalla perforazione;*
- c) geometria degli acquiferi incontrati;*
- d) metodologia di perforazione e diametro;*
- e) diametro e tipo di rivestimento;*
- f) tipo e geometria delle fenestrate e dei filtri utilizzati, con indicazioni e quote dei tratti fenestrati;*
- g) indicazione dei tratti cementati e tecniche adottate per la cementazione;*
- h) previsione di eventuale installazione di serbatoio di accumulo e sua capacità;*
- i) descrizioni delle eventuali varianti al progetto, rese necessarie in corso d'opera, con allegati fotografici;*
- l) Sintesi dati eventuali prove di emungimento e dati derivati;*
- m) Sintesi di eventuali analisi batteriologiche e chimico-fisiche;*
- n) Valutazioni portate di esercizio previste in relazione ai parametri dedotti per l'acquifero alle caratteristiche dell'opera realizzata;*

*o) Inoltre, nella relazione tecnica finale e con la eccezione per le opere di captazione realizzate per uso idropotabile e domestico, dovrà essere sempre indicata la portata di regime del pozzo (stimata attendibilmente o meglio, se possibile, ricavata da prove di portata) e la portata specifica;*

## **ART. 6**

### **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde evitare fenomeni di cavitazione e caduta di efficienza delle opere di captazione.

Il coperchio del pozzo dovrà garantire l'impermeabilizzazione dello stesso e dovrà essere dotato di chiusura a chiave, il quadro elettrico del pozzo dovrà preferibilmente essere contenuto all'interno del manufatto di testa pozzo o *contenuto* in altro locale adiacente di cui il pozzo è pertinenza.

Onde salvaguardare l'acquifero che si intende emungere, dovrà essere sigillata mediante miscela di cemento e bentonite o altro materiale idoneo, al di sopra dei filtri, l'intercapedine tra perforo e rivestimento. La sigillatura dovrà partire comunque al di sopra dei filtri, anche se in presenza di risalita di falda, ed andrà comunque eseguita *dopo la fase di spurgo* onde evitare fenomeni di assestamento del perforo che potrebbero compromettere l'efficienza della cementazione.

Per pozzi perforati nella falda freatica, la sigillatura dovrà essere estesa almeno alla metà della profondità della perforazione stessa.

La sigillatura in ogni caso dovrà continuare in superficie realizzando qui una piattaforma in calcestruzzo cementizio di raggio di almeno 1.0 m con leggera pendenza verso l'esterno.

La condotta premente deve essere dotata di valvola di non ritorno, onde evitare travasi o ritorni di alcun genere dell'acquifero captato, e provvista di rubinetto per il prelievo di campioni.

## **ART. 7**

### **RIPULITURA OPERE DI CAPTAZIONE**

Per la ripulitura dei pozzi esistenti dovrà essere presentata DIA all'Amministrazione Comunale; il responsabile del servizio si esprimerà sulla denuncia di inizio di attività previo esame della domanda in ordine al possesso delle necessarie autorizzazioni e alle caratteristiche costruttive dell'opera esistente, fermo restando il potere di impartire le prescrizioni tecniche che si ritengono caso per caso opportune.

## **ART. 8**

### **OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO E CHIUSURE**

Le opere di captazione in disuso quali pozzi, scavi, trincee, o altro, devono essere denunciati al Comune a cura del proprietario entro sei mesi dal cessato esercizio, e comunque prima della messa in esercizio delle eventuali nuove opere di captazione.

Il Sindaco con successiva ordinanza imporrà al proprietario di provvedere alla disattivazione dell'opera in modo da non sostituire pericolo per le acque sotterranee e per la pubblica incolumità nel rispetto delle prescrizioni impartite caso per caso e

controllate dall'ufficio comunale competente; tale disattivazione avverrà a cura e spese e sotto responsabilità del suddetto proprietario:

#### **ART. 9**

#### **CAPTAZIONI NON AUTORIZZATE**

Le captazioni non autorizzate e realizzate dopo l'entrata in vigore della presente normativa, siano pozzi, sorgenti, scavi sottofalda o altro, devono essere chiuse e sigillate con materiale idoneo a spese dei proprietari e sotto la loro responsabilità, fatto salvo il controllo dell'ufficio comunale competente che indicherà i criteri e le prescrizioni da adottare caso per caso. Nel caso di conformità alle prescrizioni tecniche regolamentari, il proprietario dell'opera potrà richiedere accertamento di conformità. La richiesta dovrà essere presentata con le procedure previste dai precedenti articoli. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una sanzione di € 516,00.

#### **ART. 10**

#### **PROVEDIMENTI- SANZIONI**

Salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia ed urbanistica, la inosservanza anche parziale, di quanto previsto dal presente regolamento e dalla procedura in esso contemplata, comporta una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00, fatta salva la possibilità di revocare l'inizio della attività e l'uso dell'opera di captazione e quindi di ordinare la chiusura della stessa.

#### **ART. 11**

#### **DISTANZE DA MANUFATTE VARIE**

La testa del pozzo dovrà inoltre essere posta a distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, tale distanza sarà misurata dal confine all'esterno del perimetro impermeabilizzato (almeno 1,0 m), nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.

Le condutture dovranno essere poste a distanza di almeno 1 metro dal confine di proprietà.

La testa del pozzo dovrà essere posta a distanza convenientemente sicura, con indicazione e motivazioni della stessa nella relazione geologica allegata alla D.I.A., da fossi di scolo, dispersori di liquami nel sottosuolo, concimaie, fosse biologiche, depositi di ogni genere potenzialmente inquinanti, cimiteri, canalette perimetrali di guardia e scolo delle strade, aree in cui si utilizzino anche saltuariamente o potenzialmente pesticidi o diserbanti, discariche o aree ecologiche, impluvi, altri pozzi, cave, strade o vie di comunicazione di vario genere di importanza, condutture.

In modo particolare, salvo quanto potrà essere dimostrato con una più specifica e dettagliata relazione di progetto che giustifichi scientificamente l'adozione di misure meno restrittive, dovranno essere, in linea generale, verificate le seguenti distanze minime di sicurezza:

- *10 mt fra la testa del pozzo e fossi di scolo acque chiare e impluvi di ogni genere, riducibile a 5 metri se protetti da divisori idonei;*
- *10 mt da composter mono-bi familiari su suolo, riducibile a 5 metri se protetti da divisori idonei;*
- *50 mt da concimaie e letamaie e simili ;*
- *10 mt da fosse biologiche di qualunque genere;*



- 20 mt da fosse biologiche in muratura, cemento, cemento armato o simili, di età maggiore di 30 anni o a tenuta non garantita;
- 20 -100 mt da depositi di ogni genere potenzialmente inquinanti, in relazione alla natura, alla situazione nel tempo, ed alla disperdibilità e pericolosità degli inquinanti;
- 200 mt da cimiteri;
- 3 metri dalle costruzioni (volumi);
- 10 mt dalle canalette di scolo delle strade di ogni genere e tipo, riducibili a 5 mt qualora siano interposte barriere in muratura estese fino a conveniente profondità;
- 50 mt da aree in cui si utilizzino anche saltuariamente o potenzialmente pesticidi o diserbanti;
- 200 mt da discariche;
- 10 mt da aree ecologiche di modesta entità, (fino a 5 cassonetti) realizzate su superfici impermeabilizzate e regimate;
- 50 mt da stazioni ecologiche di dimensioni apprezzabili dove si effettua riciclaggio di materia inquinante o putrescibile su cassoni o dove vi è deposito a terra o su cemento confinato di materiali di scarto ;
- 100 mt da aree ecologiche comprensoriali di raccolta e movimentazione rifiuti ;
- 10 mt da impluvi;
- 6 mt da altri pozzi, purché di tipo domestico e utilizzati per irrigare aree di modesta entità ( minori di 1000 mq )
- 25 mt da altri pozzi,
- 50 mt da cave;
- 10 mt da condutture potenzialmente inquinanti come fognature di acque nere o miste e simili tale distanza è elevata a 20 mt se tali condutture sono in cemento di età maggiore di 30 anni o comunque non a tenuta garantita.

Dovranno essere, inoltre, verificate le distanze minime di sicurezza da ferrovie, strade, linee elettriche, gasdotti e ripetitori indicate dagli Enti competenti (Provincia di Arezzo, Soc. ferroviaria, SNAM, Enel ecc.)

## **ART. 12**

### **AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE PER USO DOMESTICO**

Le zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, definite dalla legge per i pozzi di natura idropotabile sono, per i pozzi di tipo domestico di seguito definite:

#### **1) - zona di tutela assoluta:**

a - la zona di tutela assoluta , fissata nella misura minima di ml. 5 , è estesa a qualsiasi tipo di opera di captazione utilizzata per qualsiasi scopo ed include tutte le opere di presa, le costruzioni di servizio e eventuali fabbricati di cui il pozzo è pertinenza purché gli stessi non siano in contrasto, ai sensi del presente regolamento, con la sussistenza del pozzo.

b) - l'estensione della zona di tutela assoluta puo'essere ampliata in relazione alla eventuale situazione di rischio della risorsa o altre circostanze logistiche locali ed in essa sono vietate attività in contrasto con il presente regolamento.

c) essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero. Sono fatte salve le disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano di cui alla vigente normativa.

#### **2) - zona di rispetto:**

a) - le zone di rispetto, fissate nella misura minima di ml. 10 , includono le zone di tutela assoluta e sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli

*acquiferi presenti e sia alla situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, l'estensione della medesima dovrà essere definita in sede di valutazione e progetto dell'opera sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento.*

**3) - zona di protezione:**

*a) - le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi e alle aree di ricarica delle falde, di norma, nei pozzi ad uso domestico la zona di protezione può considerarsi coincidere con la zona di rispetto.*

L'estensione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto dovrà essere adeguatamente documentata negli elaborati tecnici di progetto, nella cui proposta dovrà essere dimostrata l'assenza di rischio per la risorsa. In sede di esame della dichiarazione di inizio attività potranno essere prescritte le dimensioni diverse o particolari delle distanze di cui sopra in riferimento alla documentazione ed agli eventuali pareri richiesti o allegati alla stessa.

Entro le fasce di tutela assoluta e di rispetto valgono i vincoli di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/06:

**ART.13**

**CRITERI PER IL CAMPIONAMENTO, LA LETTURA DEI CONTATORI E LA MISURA DEI LIVELLI**

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare prelievi dall'opera per verificare la qualità delle acque di falda e contestualmente letture dei contatori e/o misure dei livelli statici e dinamici.

**ART. 14**

**SEGNALAZIONE DI VARIAZIONI**

I Proprietari, nonché gli addetti agli impianti, devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si verificano cambiamenti nelle opere di captazione o nell'impianto con possibili influenze sulle qualità delle acque di darne immediata comunicazione al Sindaco, fatte salve le competenze di altri organi.

La dichiarazione di inizio attività deve essere conservata dal titolare ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

**ART. 15**

**NORME PER LA ESCAVAZIONE DEI LAGHETTI E BACINI DI RACCOLTA**

In allegato ai documenti progettuali dovrà essere presentata apposita relazione geologica completa di sezioni stratigrafiche contenente le caratteristiche dell'acquifero intercettato in caso di laghetti e della permeabilità dei terreni in caso di bacini di raccolta.

Il progetto dovrà contenere una valutazione circa i rischi di inquinamento degli acquiferi intercettati e dovrà essere corredato da parere favorevole dell'ARPAT.

Le opere esistenti o da realizzare dovranno essere recintate adeguatamente, in ogni loro parte potenzialmente pericolosa o sensibile, in modo da garantire la pubblica incolumità.

Dovranno essere specificate la natura e la qualità dei materiali scavati, la natura e la qualità dei materiali di riporto nonché le modalità di smaltimento e/o riutilizzo dei materiali eccedenti secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Servizio si esprimerà sulla denuncia di inizio di attività alla realizzazione dell'opera previo esame della domanda, dei documenti progettuali, acquisizione del parere della Provincia, ed eventuale parere della U.S.L. e/o dell'ARPAT per

quanto di competenza, se ritenuti necessari a seguito di istruttoria da parte dell'ufficio comunale competente, fermo restando il potere di impartire le prescrizioni tecniche che si ritengono caso per caso opportune.

**ART. 16**  
**DEROGHE**

Nel caso di realizzazioni di pozzi ad uso idropotabile o domestico, in zone non servite dall'acquedotto comunale, su parere favorevole delle Nuove Acque e USL, potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del presente regolamento.

# **Allegato “B”**

## **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE**

---

### **Art.1 Oggetto del presente regolamento.**

1. Al fine di assicurare il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, il presente Regolamento disciplina le costruzioni temporanee, definisce le procedure e i controlli ad esse afferenti, precisa le modalità per la loro realizzazione e le garanzie per la loro rimozione.
2. Il presente regolamento si applica alle costruzioni temporanee su aree private non soggette a servitù di pubblico passaggio e a quelle a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale ancorchè gestiti da terzi.
3. Le costruzioni temporanee, da eseguirsi invece, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Il Servizio competente al rilascio dell'atto autorizzatorio, può assumere parere preventivo delle Commissione Edilizia. Tale parere preventivo non è necessario per costruzioni temporanee richieste per un periodo inferiore a sessanta giorni e per le costruzioni ad uso di cantiere e di servizio.

### **Art.2 Costruzioni temporanee – Nozione.**

1. Le costruzioni temporanee sono quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso circoscritto nel tempo, a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo etc.) devono essere tali da garantirne una facile rimozione.

### **Art.3 Atti abilitanti alla realizzazione di costruzioni temporanee.**

1. Le costruzioni temporanee oggetto del presente Regolamento sono subordinate ad apposita autorizzazione amministrativa da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Quando l'intervento per le sue caratteristiche, abbia un evidente impatto ambientale, estetico, etc. occorre acquisire il parere della C.E. o C.E.I. Qualora la struttura temporanea presenti caratteristiche ed aspetti ambientali, paesaggistici e/o estetici disarmonici in rapporto all'ambiente, l'autorizzazione deve essere negata.
3. I termini per il rilascio delle autorizzazioni temporanee sono gli stessi del permesso di costruire fissati dall' art. 83 della L.R. 1/05.

### **Art.4 Ambito temporale delle autorizzazioni.**

1. Le costruzioni temporanee sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi e con un lasso di tempo uguale tra una autorizzazione e la successiva; fanno eccezione le baracche di cantiere di cui al successivo articolo 5.
2. L'autorizzazione indica il periodo di validità comprensivo del tempo occorrente alla installazione e alla rimozione delle costruzioni temporanee e alla rimessa in pristino delle aree.
3. Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle costruzioni di cui trattasi.
4. La realizzazione di costruzioni temporanee per periodi superiori da quelli fissati al primo comma è autorizzata esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di

carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico.

5. L'autorizzazione è preceduta da conforme delibera assunta dalla Giunta.

#### **Art.5 Costruzioni temporanee ad uso cantiere e di servizio**

1. L'autorizzazione amministrativa per l'installazione di baracche di cantiere (incluse mense, dormitori ed altre strutture precarie a servizio del cantiere) è subordinata al solo possesso di permesso di costruire o denuncia inizio attività ed è consentita per il periodo di validità di tali atti.
2. L'installazione di baracche di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie che non necessitano alcun atto amministrativo, è altresì consentita senza che sia necessaria alcuna autorizzazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori previa comunicazione al servizio edilizia privata della natura dei lavori da eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

#### **Art.6 Costruzioni temporanee ad uso sportivo o a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale**

1. Le costruzioni temporanee ad uso sportivo o a servizio di impianti e strutture di proprietà comunale e non sono autorizzate esclusivamente nelle zone destinate dal P.R.G. allo svolgimento di dette attività.
2. Qualora l'utilizzazione delle strutture di cui sopra sia destinata a ripetersi con cadenza annuale nello stesso periodo per un tempo determinato, il provvedimento autorizzatorio può avere durata pluriennale e comunque non superiore ad anni cinque, a condizione che le strutture in argomento conservino le medesime caratteristiche costruttive e dimensionali.

#### **Art.7 Costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi.**

1. E' consentita l'installazione di costruzioni temporanee a servizio di pubblici esercizi con le modalità ed i tempi fissati nei precedenti articoli.
2. Le strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi che non integrano le caratteristiche di cui all' art 1 sono soggette alla sola autorizzazione amministrativa, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di cui sopra, rilasciata dal Responsabile competente.

#### **Art.8 Costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni.**

1. Il termine di validità dell'autorizzazione per costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni (esposizioni, mostre, fiere, feste, iniziative culturali, sociali, religiose, politiche, sportive) è limitato alla durata della manifestazione che deve essere predefinita e certa.
2. Le costruzioni temporanee a servizio di manifestazioni di durata inferiore ai sessanta giorni consecutivi non sono soggette ad autorizzazione amministrativa ma a semplice comunicazione con indicazione dei termini di inizio e fine della manifestazione.

#### **Art.9 Serre stagionali**

1. Le strutture temporanee destinate a serre, non a servizio di attività agricola, possono essere realizzate solo per il periodo invernale a condizione che siano di dimensioni e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra, non siano ancorate stabilmente al suolo, siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali, siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte; esse devono essere rimosse al termine del periodo invernale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le serre stagionali destinate al mero ricovero di essenze vegetali, tamponate con materiale completamente trasparente, di dimensioni inferiori a mc. 10 e con altezza massima in colmo inferiore a mt. 2, fermo restando il limite massimo dei sei mesi continuativi.

#### **Art.10 Documentazione e garanzie.**

1. Chiunque intenda realizzare costruzioni temporanee soggette ad autorizzazione deve presentare presso il Responsabile di Area competente al rilascio la documentazione sotto elencata:
  - a) domanda in carta semplice a firma del richiedente l'autorizzazione e del proprietario dell' area;
  - b) planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
  - c) rappresentazione grafica del manufatto;
  - d) documentazione fotografica dei luoghi;
  - e) nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove occorrente.
  - f) dichiarazione di impegno, **registrata**, a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario, precedente stato dei luoghi;

#### **Art.11 Sanzioni.**

1. Nel caso di omessa o tardiva richiesta della prescritta autorizzazione è applicata la sanzione amministrativa di euro 516,00.
2. Le costruzioni temporanee autorizzate ai sensi del presente Regolamento e non rimosse entro i termini stabiliti nell'atto autorizzatorio o dal regolamento stesso sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio della L.R. 01/05.

#### **Art.12 Norma transitoria**

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano alle costruzioni temporanee esistenti al momento della sua entrata in vigore; gli interessati devono richiedere la prescritta autorizzazione entro 180 giorni da tale data.
2. Qualora la richiesta non venga avanzata entro i termini di cui sopra ovvero l'autorizzazione non possa essere rilasciata per contrasto delle strutture con esigenze di tutela ambientale o di corretto uso del territorio, esse , previa diffida da parte dell' Amministrazione, devono essere rimosse a cura e spese del proprietario entro i termini stabiliti nella diffida medesima. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, dette strutture saranno considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio di cui alla L.R. 01/05.

# ALLEGATO “C”

## DOCUMENTAZIONE MINIMA COSTITUENTE I PROGETTI DEI DIVERSI TIPI DI INTERVENTO

(al presente allegato rimanda l'art. 11 del Regolamento)

---

I singoli elaborati, atti o documenti costituenti il progetto devono avere le caratteristiche di cui ai commi che seguono.

### 1. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, NN.OO. E SIMILI

1.1 Devono essere allegate al progetto, quando necessarie in funzione dell'intervento progettato, le seguenti certificazioni, dichiarazioni, nulla osta od atti:

- a.1) Certificazione di proprietà e/o certificazione storico-catastale, nei casi in cui detti elementi assumano rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato.
- a.2) Documentazione sulla destinazione d'uso, in atto o passata, nei casi in cui detto elemento assuma rilevanza al fine di accertare l'ammissibilità dell'intervento progettato.
- a.3) Programma di miglioramento ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 64/95, così come modificato dalla L.R. 25/97, in tutti i casi in cui il medesimo sia prescritto dalla norma regionale.
- a.4) nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza, nel caso di interventi su immobili vincolati ai sensi della ex L. 1089/39.

### 2. RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2.1 Il progetto deve sempre essere corredato dalla seguente documentazione :

- b.1) Relazione tecnico illustrativa contenente l'identificazione dell'immobile, l'illustrazione del progetto, la dimostrazione di conformità del medesimo al presente Regolamento, alle prescrizioni del P.R.G e delle altre norme in materia edilizio-urbanistica, gli ulteriori elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto. La stessa relazione dovrà inoltre contenere le caratteristiche dei materiali da costruzione utilizzati nell'intervento, se del caso con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 84, nonché esaustiva dimostrazione di conformità alle prescrizioni di particolare tutela di cui al Capitolo XVIIIX in tutti i casi in cui l'intervento sia soggetto alle medesime.
- b.2) Documentazione fotografica generale e di dettaglio dell'immobile, proporzionata alla natura e complessità del medesimo. Per gli interventi di nuova costruzione o che comunque comportino modificazioni nel rapporto tra l'edificio e l'intorno, la documentazione fotografica dovrà essere estesa all'ambiente circostante in modo tale da consentire una corretta valutazione del progetto in rapporto al contesto. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali sia prescritta l'analisi storico critico stilistica, la documentazione fotografica di dettaglio dovrà essere estesa a tutti gli elementi menzionati in detta analisi o comunque significativi ai fini della valutazione della qualità del progetto.

2.2 Quando necessario in funzione dell'intervento progettato, il progetto deve inoltre essere corredato dalle seguenti ulteriori relazioni :

- b.1) Relazione illustrante la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, corredata della relativa documentazione illustrativa e di esplicita dichiarazione di conformità, in tutti i casi in cui l'intervento, per sua natura o per l'uso dei locali, sia soggetto alla normativa in

questione.

- b.2) Analisi storico-critico-stilistica, ogni qualvolta ciò sia prescritto dal presente Regolamento o dalle N.T.A. del P.R.G.
- b.3) Relazione di carattere geologico e/o geotecnico, nei casi in cui sia prescritta dalla normativa vigente in materia, redatta nelle forme e con i contenuti precisati dalla normativa medesima.

2.3 Quando l'intervento sia soggetto alla corresponsione del contributo di cui al Titolo VII della L.R. 01/05, il progetto dovrà inoltre essere corredato dall'apposito modello per la determinazione del contributo medesimo.

### **3. ELABORATI RELATIVI ALLO STATO ATTUALE**

3.1 La rappresentazione grafica dello stato attuale deve avvenire, di norma, mediante i seguenti elaborati :

- c.1) Estratto di mappa catastale con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento.
- c.2) Planimetria in scala 1/200 con indicazione:
  - delle quote planimetriche ed altimetriche sia del lotto interessato che degli spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili e stabili nel tempo.
  - delle strade, dei parcheggi, delle linee ferroviarie, degli elettrodotti di alta tensione, dei corsi d'acqua e di tutti gli altri elementi che possono condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e delle altezze (altezze edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d'acqua, servitù pubbliche, ecc.);
  - delle aree a giardino e delle alberature di medio e alto fusto;
- c.3) Profili dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica della sagoma dell'edificio)
- c.4) Pianta di ogni piano dell'edificio (o dell'unità immobiliare interessata dal progetto) nella scala minima 1:100, complete di :
  - quote atte ad indicare le dimensioni di ciascun vano e delle aperture di facciata,
  - indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori,
  - indicazione della superficie di ciascun vano abitabile con verifica del relativo rapporto areo-illuminante.
- c.5) Sezioni nella scala minima 1:100, in numero e posizione sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio, o dell'unità immobiliare interessata dal progetto, con indicazione dell'altezza dell'edificio, della altezza interna netta di ciascun piano nonché delle altezze minima e massima di eventuali porzioni con copertura inclinata. Nel caso di nuove costruzioni, o di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino modifiche della sagoma dell'edificio, le sezioni dovranno inoltre contenere gli ulteriori elementi atti a rappresentare compiutamente i rapporti altimetrici con le aree scoperte e gli edifici contigui. Potrà ammettersi una rappresentazione grafica semplificata delle sezioni, con la sola indicazione delle altezze interne, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente di modesta entità e riferiti a singole unità immobiliari, per loro natura non suscettibili di comportare modificazioni della sagoma.
- c.6) Prospetti dell'edificio nella scala minima 1:100, con indicazione dettagliata dei materiali previsti dal progetto. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, potrà omettersi la rappresentazione dei prospetti che non siano interessati da modifiche. Sempre per detti interventi, quando i medesimi siano di modesta entità e riferiti a singole unità immobiliari, potrà ammettersi che la rappresentazione sia limitata alla porzione di prospetto interessata dall'intervento, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di fornire una idonea rappresentazione delle facciate mediante la documentazione fotografica.



c.7) Eventuali particolari architettonici e decorativi nella scala più idonea alla loro rappresentazione.

#### **4. ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI PROGETTO**

4.1 La rappresentazione grafica dello stato di progetto deve avvenire, di norma, mediante i seguenti elaborati :

- d.1) Planimetria in scala 1/200, come già indicato al punto a.2 ed inoltre con perimetrazione dell'opera progettata ed indicazione delle distanze della medesima dagli edifici adiacenti, dai confini, dalla viabilità, ecc.
- d.2) Profili, come già indicato al punto c.3
- d.3) Tavola dei valori urbanistici contenente :
  - rappresentazione schematica del terreno, dell'edificio, degli spazi per parcheggi nonché di ogni altro elemento la cui estensione sia rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, scomposti in figure geometriche elementari debitamente quotate;
  - esplicazione analitica dei calcoli per la determinazione dei valori e parametri urbanistici previsti dal P.R.G. o da altre norme vigenti;
  - comparazione dei valori di progetto con quelli ammessi dal P.R.G., dal presente Regolamento o dalle altre norme di riferimento.
- d.4) Pianta di ogni piano, come già indicato al punto c.4
- d.5) Sezioni, come già indicato al punto c.5
- d.6) Prospetti, come già indicato al punto c.6
- d.7) Eventuali particolari architettonici e decorativi, come già indicato al punto c.7.
- d.8) Progetti delle opere di urbanizzazione primaria, nei casi in cui le medesime siano mancanti o quando ciò sia prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente Regolamento.
- d.9) Elaborati atti a dimostrare l'assenza delle condizioni di rischio legati a fenomeni di esondazione o ristagno così come previsto dalla Deliberazione C.R. 25/01/2000 n. 12, in tutti i casi in cui l'intervento ricada in zona soggetta a detta tutela.

#### **5. ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI SOVRAPPOSIZIONE**

5.1 La rappresentazione grafica dello stato di sovrapposizione deve avvenire, di norma, mediante i seguenti elaborati :

- e.1) Planimetria in scala 1/200 derivante dalla sovrapposizione degli ingombri di cui ai punti c.2 e d.1, con colorazione convenzionale in giallo e rosso (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica dell'ingombro planimetrico dell'edificio)
- e.2) Profili derivanti dalla sovrapposizione di quelli di cui ai punti c.3 e d.2, con colorazione convenzionale in giallo e rosso (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica del profilo altimetrico dell'edificio)
- e.3) Pianta di ogni piano, derivante dalla sovrapposizione tra quelle di cui ai punti c.4 e d.4, con colorazione convenzionale in giallo e rosso
- e.5) Sezioni, derivante dalla sovrapposizione tra quelle di cui ai punti c.5 e d.5, con colorazione convenzionale in giallo e rosso
- e.6) Prospetti, derivanti dalla sovrapposizione tra quelli di cui ai punti c.6 e d.6, con colorazione convenzionale in giallo e rosso

#### **6. ULTERIORI PRESCRIZIONI IN MERITO AL PROGETTO**

6.1 Gli elaborati costituenti il progetto devono essere nel formato da cm. 21x29,7 a cm. 21x31 o ad esso ridotti mediante piegatura. Essi devono essere prodotti in duplice copia, ad eccezione di quelli di cui ai punti da a.1 a a.4 nonché della documentazione fotografica di cui al punto b.2, per i quali sarà sufficiente produrre una sola copia.

6.2 Nel caso di interventi per i quali è prescritto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 dovrà

essere prodotta ulteriori due copie sia degli elaborati grafici che della documentazione fotografica.

- 6.3 Ove l'istanza di permesso di costruire sia finalizzata all'accertamento di conformità di cui all'art. 140 della L. R. 01/05, prima del rilascio della sanatoria dovrà essere prodotta la documentazione attestante la conformità delle opere da sanare alle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica e, più in generale, alla sicurezza statica delle costruzioni. Qualora le opere non risultassero conformi a dette norme, l'istanza di sanatoria dovrà essere corredata con il progetto delle necessarie opere di adeguamento, per l'esecuzione delle quali sarà assegnato un congruo termine temporale in sede di rilascio della sanatoria stessa.
- 6.4 I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.

# ALLEGATO “D”

## MODALITÀ DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO DELLE STAZIONI RADIOBASE DI TELEFONIA CELLULARE

---

### Art. 1 Criteri generali

La progettazione di una stazione radiobase dovrà essere redatto secondo i criteri indicati nel presente Allegato ed essere completa degli elaborati e delle relazioni tecniche necessarie per un agevole ed univoco esame, secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti ed utilizzando la modulistica adottata dal SUAP della Comunità Montana del Casentino

#### 1.2 SCHEDA DESCRITTIVA DELLA STAZIONE CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

- gestore;
- denominazione;
- Indirizzo;
- coordinate;
- standard di trasmissione;
- banda di frequenza;
- N° di celle;

Per ogni cella:

- N° canali;
- potenza per canale al connettore di antenna;
- tipo di antenna (marca e modello);
- orientazione (gradi nord);
- tilt meccanico;
- tilt elettrico;
- guadagno (dBi);
- Diagramma di radiazione verticale ed orizzontale.

#### 1.3 ELABORATI GRAFICI

- Diagramma di radiazione verticale e orizzontale per ciascuna antenna e zona di incertezza;
- Disegno quotato delle curve di campo a 3, 6, 10 e 20 V/m sul piano verticale contenente la direzione di maggior guadagno e su quello orizzontale. Tale disegno deve tener conto anche dell'eventuale tilt elettrico.

La zona di incertezza è definita dall'insieme dei punti che nella direzione anteriore dell'antenna distano meno di  $D \cos^2(a)/l$  dove:

D è la lunghezza dell'antenna;

a è l'angolo tra la congiungente il punto col centro dell'antenna e il piano orizzontale;

l è la lunghezza d'onda della radiazione emessa.

- Planimetria della zona :

descrizione planimetrica della zona circostante la SRB in scala opportuna. La carta dovrà descrivere tutti gli edifici che distano dalla SRB meno della lunghezza del lobo di radiazione a 3V/m e comunque tutti quelli entro un raggio di 100 m. Di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza del piano di gronda, e la destinazione d'uso. Dovranno essere riportati i disegni dei lobi a 3,6,10, 20 V/m o i loro involucri, la zona d'incertezza e la quota del centro radioelettrico delle antenne.

- Sezioni:

Disegno in sezione dei piani verticali contenenti il centro delle antenne e la direzione di massimo irraggiamento di ciascuna cella.

Nella sezione dovranno essere riportati in scala opportuna:

- i disegni dei lobi a 3,6,10, 20 V/m o i loro involuipi, la zona d'incertezza e la posizione delle antenne;
- l'ingombro di tutti gli edifici che distano dalla SRB meno della lunghezza del lobo di radiazione a 3V/m: con tratteggio diverso dovranno comparire sia quelli effettivamente sezionati dal piano in questione sia quelli presenti, in pianta, nel lobo di radiazione di quella cella.

#### 1.4 ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Il progetto dovrà indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva o di telefonia cellulare nel raggio di 100 m dalla stazione.

Il progetto conterrà disegni del dettaglio della zona dove vengono montate le antenne e degli eventuali impianti tecnologici già presenti sul tetto (antenne TV, canne fumarie, insegne luminose ecc.); dovrà inoltre descrivere le perimetrazioni fisiche della zona ad accesso vietato che si rendessero necessarie e i punti di posizionamento della relativa "segnaletica di divieto e pericolo di cui si parla nei successivi "criteri di progettazione"

### **Art.2 Tutela della popolazione e dei lavoratori impegnati nei pressi delle antenne per attività non connesse con l'impianto stesso**

2.1 Tutte le installazioni dovranno garantire che l'attivazione contemporanea di tutti i trasmettitori autorizzati, alla massima potenza, produca campi che rispettano i limiti previsti dal DPCM 08/07/2003. In tutti i casi in cui il progetto faccia prevedere valori dei campi superiori alla metà di valori limite di campo fissati dal decreto prima della attivazione sarà necessario procedere a collaudo con misure strumentali secondo le modalità definite nei commi seguenti.

#### 2.2 IN CASO DI POSIZIONAMENTO SUL TETTO DI EDIFICI:

I livelli di campo nelle zone accessibili intorno all'antenna devono risultare inferiori a 20 V/m.

La zona con livelli di campo superiori a tale livello, se accessibile, deve essere fisicamente perimetrata e deve essere indicata da segnaletica di sicurezza conforme al DLgs. 493/96 che segnali l'emissione di campi elettromagnetici a radiofrequenze. Tale segnalazione dovrà anche indicare il divieto di accesso alla immediata prossimità delle antenne (distanza inferiore ad un metro) per possibili gravi rischi per la salute. Tale avviso può essere diretto verso tutti od almeno ai seguenti soggetti:

- a) portatori di pace maker cardiaci o dispositivi elettronici impiantati;
- b) portatori di schegge metalliche o protesi metalliche;
- c) donne in gravidanza;
- d) donne portatrici di spirali intrauterine (I.U.D.)

In caso di installazione delle antenne in posizioni normalmente non accessibili, la perimetrazione fisica potrà essere sostituita da tavola in scala opportuna che individui i confini della zona da perimetrare, e da un avviso posto sugli accessi più naturali alle antenne, che riporti i divieti di cui in precedenza e indichi l'esistenza e la collocazione della tavola di perimetrazione.

Nel caso la stima dei livelli di campo sia effettuata solo mediante calcoli, la zona inaccessibile (fino a 2 m dal piano di calpestio) dovrà essere estesa all'esterno della zona di incertezza e dei lobi a 10 V/m.

L'installazione su terrazze condominiali deve garantire che i livelli di campo sulla terrazza siano inferiori a 6 V/m fino a 2 m di altezza dal piano di calpestio.

Al fine di garantire una agevole manutenzione in condizioni di sicurezza degli impianti tecnologici già presenti sul tetto, le antenne riceventi radiotelevisive, quelle ricetrasmittenti di uso domestico, e gli impianti di condizionamento e ventilazione dovranno essere esterni alla zona superiore ai 20 V/m .

La presenza e l'accesso ad apparati trasmettenti , ovunque installati se raggiungibili da soggetti terzi , deve essere segnalata e regolata come previsto dall'art. 9 comma 7 della L.36/01 , al fine di rendere nota l'esistenza di ambito suscettibile di fornire esposizioni ai campi E.M. ai soggetti non professionalmente esposti

### 2.3 IN CASO DI POSIZIONAMENTO SU TORRI FARO, PALI DELLA LUCE E SIMILI:

L'accesso per manutenzione dovrà poter avvenire per percorsi esterni al lobo dei 20 V/m ed alla zona di incertezza. L'efficacia di eventuali schermature installate a questo scopo dovrà essere verificata strumentalmente prima dell'attivazione del servizio.

## **Art. 3 Sovrapposizione con altri impianti**

Nel caso vi sia una significativa sovrapposizione con le emissioni di altri impianti dovrà di norma essere presentata una progettazione congiunta effettuata dall'ARPAT che definisca i livelli di campo a partire dalle caratteristiche di emissione massima di entrambi gli impianti. In questi casi il progetto conterrà una scheda descrittiva di ogni impianto, mentre per la parte grafica di descrizione dei livelli di campo si procederà in uno dei seguenti modi:

- a) quando possibile per la semplicità delle sovrapposizioni o per la indipendenza sostanziale dei lobi di emissione, il progetto avrà le medesime caratteristiche di quello di una singola stazione radiobase descrivendo per sezioni dei lobi di emissione l'area interessata da livelli di campo superiori ai livelli di interesse. Il campo risultante dalla sovrapposizione di emissioni di antenne diverse è calcolato pari alla radice della somma dei quadrati dei campi di ciascuna emissione (somma energetica).
- b) nel caso in cui la sovrapposizione delle diverse emissioni dia luogo a volumi di ingombro delle zone superiori ai livelli di interesse difficilmente descrivibili mediante poche sezioni principali si riporterà in planimetria la proiezione approssimativa di tali volumi e si descriveranno puntualmente, in forma tabellare, i valori di campo riscontrati in facciata degli edifici maggiormente esposti, alla quota di maggior esposizione ed ad una di 3 m più bassa
- c) nel caso non sia possibile disporre delle caratteristiche degli impianti in questione e sia ragionevole supporre che le emissioni elettromagnetiche di questo non sono destinate a variare significativamente nel tempo:
  - è possibile effettuare la progettazione a partire da una determinazione dei punti di maggior esposizione ai livelli di campo dell'impianto in progetto con la modalità di progettazione b). In tali punti verrà effettuata una misurazione dei valori di fondo del campo elettromagnetico con sonda isotropa a banda larga ed il valore finale di progetto verrà assunto pari alla somma energetica dei due campi e riportato in forma tabellare.
  - In alternativa dopo aver caratterizzato i livelli di campo nell'area circostante si può progettare l'impianto secondo la modalità a) descrivendo i lobi di radiazione prodotti dalla somma energetica dell'emissione in progetto e di un campo costante nello spazio pari al massimo valore di campo di fondo riscontrato nei punti in esame.

## **Art. 4 Criteri di verifica strumentale dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dalle SRB**

4.1 Quando le previsioni di emissioni calcolate nel progetto di una nuova installazione , alla massima potenzialità della stazione le previsioni di emissioni calcolate nel progetto di una nuova installazione , alla massima potenzialità della stazione, compresa la misura del fondo esistente , od in conseguenza di una verifica effettuata in esercizio , supera il

50% del limite imposto alle emissioni dalla normativa vigente , il gestore dovrà effettuare misure di collaudo in banda stretta dell'impianto, entro 30 giorni dalla messa in aria del segnale della nuova stazione. La richiesta di controllo , il coordinamento e la verifica della attività di cui sopra è effettuato dall' ARPAT. Le verifiche di cui sopra saranno effettuate sempre sui ricettori più esposti;

Le modalità delle verifiche sono di seguito descritte:

- per l'utilizzo degli strumenti e la determinazioni del campo, seguire le indicazioni delle norme di buona tecnica emanate in proposito da accreditati enti di normazione nazionale ed internazionale (CEI 211-7 , 2001-1)
- le misure devono essere relative alla massima potenza emissiva dell'impianto e riferite al numero di canali per i quali è stata richiesta l'autorizzazione; nel caso in cui non tutti i canali richiesti siano attivi al momento delle verifiche, calcolare il valore di campo massimo in configurazione autorizzata a partire dalle misure effettuate;
- eseguire una misura del campo complessivo prodotto da tutte le sorgenti presenti nella zona al momento della verifica strumentale:
- comunicare per scritto all' ARPAT la m, data e l'ora in cui sarà svolta la verifica strumentale con almeno 5 giorni lavorativi in anticipo , in modo tale da consentire l'eventuale presenza alle misure:
- la relazione sulle misure svolte deve essere redatta da professionista abilitato e contenere in dettaglio le seguenti informazioni:
  - condizioni di esercizio dell'impianto durante le misure , posizione dei punti di misura
  - tipologia della strumentazione utilizzata per le determinazioni
  - valori di campo riscontrati per ciascun punto di misura nelle attuali condizioni dell'impianto ed in quelle con attivi tutti i canali per i quali è stata chiesta l'autorizzazione

## Allegato “E”

### DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI SEDI DI ATTIVITA' RICETTIVE E DI PUBBLICI ESERCIZI

---

#### 1. ATTIVITA' RICETTIVE

##### 1.1 DEFINIZIONI:

###### 1.1.1 STRUTTURE ALBERGHIERE

Alberghi: sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

###### 1.1.2 STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

1.1.2.1 CASE PER FERIE: sono strutture attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti Pubblici o enti religiosi operanti senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti o loro familiari.

1.1.2.2 OSTELLI PER LA GIOVENTÙ: sono strutture attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani; tali strutture possono essere gestite anche in forma imprenditoriale.

1.1.2.3 AFFITTACAMERE: sono strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.

1.1.2.4 CASE APPARTAMENTI VACANZE: sono unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti in modo non occasionale; la gestione deve essere organizzata per l'affitto di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.

1.1.2.5 RESIDENCE: sono le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono e/o plus locali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale.

1.1.2.6 CAMPEGGI: sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

##### 1.2 REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.2.1 Per le attività ricettive, secondo tipologia, in presenza di interventi edilizi globali, o per ampliamenti, o per le richieste di autorizzazioni per nuove attività, gli immobili debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche in materia di barriere architettoniche:

###### 1.2.1.1 STRUTTURE ALBERGHIERE

Per le attività suddette (alberghi, pensioni), tutte le parti e servizi comuni devono essere accessibili; il numero delle stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Si applicano comunque i criteri di cui all'art.5 punto 3 del D.M. 14 giugno 1989, n.236.

###### 1.2.1.2 STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE

###### 1.2.1.2.1 CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Per le attività suddette, in quanto assimilabili all'attività alberghiera, si applicano le medesime disposizioni di cui al punto precedente.

###### 1.2.1.2.2 AFFITTACAMERE - CASE APPARTAMENTI VACANZE

Per le attività suddette, poiché prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione

abitativa, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si intendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità. Valgono le disposizioni di legge applicabili per l'edilizia residenziale.

#### 1.2.1.2.3 RESIDENCE

Per l'attività suddetta, poiché gli immobili devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali e dal regolamento comunale in materia di edilizia residenziale, le disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche si intendono soddisfatte quando per almeno una unità abitativa ogni 20 o frazione, con un minimo di una unità abitativa per attività, è garantita la l'accessibilità di un servizio igienico. Per tutte le unità e le parti comuni valgono le disposizioni, in quanto applicabili, per l'edilizia residenziale (per esempio in residence che occupano interamente o prevalentemente un fabbricato).

#### 1.2.1.2.4 CAMPEGGI

Per l'attività suddetta, le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche si intendono soddisfatte quando sono accessibili le parti e i servizi comuni ed almeno il 5% della capacità ricettiva delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

1.2.2 Per le attività ricettive, secondo tipologia, in presenza di interventi edilizi limitati, ad esempio la realizzazione di opere interne eseguibili mediante dichiarazione di inizio attività, che siano suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, trova applicazione la Legge 5 febbraio 1992 n.104 e pertanto dette opere debbono essere realizzate conformemente alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

1.2.3 La classificazione sopra esposta vale come riferimento per individuare le prescrizioni a cui l'intervento edilizio da realizzare è assoggettato in relazione al grado di fruibilità correlato alla tipologia ricettiva.

1.2.4 Deve inoltre essere sempre garantita la visitabilità condizionata che assicuri la possibilità di fruizione della struttura mediante personale di aiuto anche per persone a ridotta o impedita capacità motoria. Pertanto deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata con citofono al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2, comma 3, del d.p.r. 503/96. Eventuali problemi di accessibilità a strutture ricettive che occupano solo parti di edifici e che sono ubicate ai piani alti, possono essere affrontati anche con l'adozione di mezzi ausiliari particolari - carrozzine montascale, "scoiattoli", ecc., comunque efficaci oltre che vantaggiosi in termini alternativi alla esecuzione di interventi alle strutture e relativi accordi di natura condominiale, nonché in termini economici.

1.2.5 In particolare per le attività alberghiere si rammenta che :

1.2.5.1 Per capacità ricettiva superiore a 25 posti letto trova applicazione la normativa per la prevenzione incendi (d.m. 16/02/82); pertanto le stanze accessibili devono essere ubicate in vicinanza di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Nei casi in cui debbono essere eseguite opere di adeguamento delle strutture esistenti, a prescindere dal tipo di procedura di natura urbanistico-edilizia posta in essere, l'osservanza di quanto sopra esposto dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dal professionista incaricato.

1.2.5.2 Qualora l'intervento sia limitato alla realizzazione di un servizio igienico in dotazione a una camera ubicata in luogo non accessibile, l'opera può essere realizzata secondo le caratteristiche tradizionali purché sia realizzato un servizio igienico c.d. "anti-barriere" in dotazione ad altra camera accessibile. Il criterio esposto è valido per la realizzazione di un unico servizio igienico; ne consegue che per quantità maggiori debbono essere rispettate le proporzioni stabilite dalla legge (due ogni quaranta, ecc.).

1.2.5.3 Le disposizioni di cui sopra si applicano per gli interventi da eseguire in esercizi alberghieri che in base alla normativa regionale vigente sono classificati a 4 - 5 stelle, poiché per essi sussiste l'obbligo di avere tutte le



camere dotate di servizio igienico.

1.2.5.4 Viceversa per gli esercizi per i quali non sussiste tale obbligo, la tipologia d'intervento sopra descritta (la realizzazione di servizi igienici), può comportare, in alternativa alla realizzazione di servizi igienici esclusivi "anti-barriera", la realizzazione di un servizio igienico comune al piano, conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, fermo restando che lo stesso dovrà essere ubicato nelle immediate vicinanze delle camere ove possono essere ospitati i soggetti portatori di handicap.

1.2.5.5 Le norme regionali sulla classificazione alberghiera, prevedono che i servizi igienici di corredo alle camere e/o ad uso comune devono essere dotati dei quattro apparecchi igienico-sanitari (vasca o doccia, lavabo, w.c. e bidet).

Tale dotazione è quindi da ritenersi obbligatoria anche nei casi di adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche nelle strutture ricettive alberghiere.

Pertanto, qualora tali adeguamenti siano soggetti a richiesta di deroga, è ammissibile l'installazione del sanitario "w.c.-bidet" su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale.

## **2. PUBBLICI ESERCIZI**

2.1 Definizioni: sono quelle attività che prevedono somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica anche congiuntamente ad attività di intrattenimento.

La classificazione viene meglio definita nel modo seguente :

2.1.1 RISTORAZIONE TIPO "A"

Ristoranti, trattorie, osterie, mense, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari.

2.1.2 SOMMINISTRAZIONE TIPO "B"

Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari.

2.1.3 ESERCIZIO TIPO "C"

Sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari compresi i circoli privati.

2.2 REQUISITI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:

2.2.1 Per i pubblici esercizi, secondo tipologia, in presenza di interventi edilizi globali, o per ampliamenti, o per le richieste di autorizzazioni per nuove attività, gli immobili debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche in materia di barriere architettoniche:

2.2.1.1 RISTORAZIONE TIPO "A"

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote.

Deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico. (Art. 5.2 D.M. 14 giugno 1989, n.236)

2.2.1.2 SOMMINISTRAZIONE TIPO "B"

Deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.

Questi locali, quando superano i 250 mq. di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile. (Art. 5.5 D.M. 14 giugno 1989, n.236).

Quando gli esercizi di somministrazione tipo "B", constano di autorizzazione per somministrazione di piatti caldi, ossia detengono un locale cucina, nonché una o più sale da pranzo per l'assunzione dei cibi, lettera A, punto f), dovranno essere integralmente rispettati i requisiti di cui al punto 2.2.1.1, ristorazione tipo "A", di cui sopra.

2.2.1.3 ESERCIZIO TIPO "C"

Si applicano le medesime disposizioni di cui al punto 2.2.1.1, ristorazione tipo "A".

2.2.1.4 Per ogni esercizio pubblico, comunque classificabile, deve essere assicurata la visitabilità in modo che gli arredi fissi non costituiscano ostacolo o impedimento alcuno.